

**Bruxelles, 27 maggio 2026
(OR. en)**

9719/26

**EF 161
ECOFIN 675
DELECT 92**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	26 maggio 2026
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea

n. doc. Comm.:	C(2026) 3334 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 26.5.2026 che integra il regolamento (UE) 2024/3005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che precisano le informazioni da includere nella domanda di autorizzazione in qualità di fornitore di rating ESG e nella domanda di riconoscimento di un fornitore di rating ESG

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2026) 3334 final.

All.: C(2026) 3334 final



Bruxelles, 26.5.2026
C(2026) 3334 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 26.5.2026

che integra il regolamento (UE) 2024/3005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che precisano le informazioni da includere nella domanda di autorizzazione in qualità di fornitore di rating ESG e nella domanda di riconoscimento di un fornitore di rating ESG

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

Il regolamento (UE) 2024/3005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, sulla trasparenza e sull'integrità delle attività di rating ambientale, sociale e di governance (ESG), che modifica il regolamento (UE) 2019/2088 e (UE) 2023/2859 (in appresso: "regolamento sui rating ESG") mira a migliorare la qualità delle informazioni sui rating ESG (*environmental, social, and governance*) i) aumentando la trasparenza delle caratteristiche e delle metodologie dei rating ESG e ii) garantendo una maggiore integrità delle attività dei fornitori di rating ESG e la prevenzione dei rischi di conflitto di interessi a livello di fornitori di rating ESG.

Prima che la vigilanza sui fornitori di rating ESG possa avere luogo, è necessario innanzitutto che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA – *European Securities and Markets Authority*) autorizzi un richiedente conformemente alle procedure di cui agli articoli da 6 a 8 del regolamento sui rating ESG o riconosca un richiedente conformemente all'articolo 12 del medesimo regolamento.

Affinché tali valutazioni siano effettuate in modo efficiente ed efficace, le procedure di autorizzazione o riconoscimento di cui agli articoli da 6 a 8 e all'articolo 12 del regolamento sui rating ESG sono sostenute dal conferimento di poteri per l'elaborazione di norme tecniche di regolamentazione a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, e dell'articolo 12, paragrafo 9, volte a precisare ulteriormente le informazioni che figurano nell'allegato I del regolamento sui rating ESG e a determinare la forma e il contenuto della domanda di riconoscimento.

L'ulteriore precisazione degli obblighi di informativa non comporterà un aumento sostanziale dei costi rispetto alla stima preparata per la proposta. Il costo della norma tecnica di regolamentazione stimato dall'ESMA è in linea con le stime effettuate nella valutazione d'impatto.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

A norma dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1095/2010 ("regolamento ESMA"), nel maggio 2025 l'ESMA ha effettuato una consultazione pubblica sui progetti di norme tecniche di regolamentazione. La consultazione pubblica si è conclusa il 20 giugno. Complessivamente sono pervenute 57 risposte da un'ampia gamma di portatori di interessi, tra cui partecipanti ai mercati finanziari, associazioni di categoria, accademici, fornitori di rating e altre parti interessate. La relazione finale dell'ESMA sulle norme tecniche ai sensi del regolamento sulla trasparenza e sull'integrità delle attività di rating ambientale, sociale e di governance è stata presentata ai servizi della Commissione il 13 ottobre 2025.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

Gli articoli 1 e 2 specificano quali elementi sono pertinenti per una domanda di autorizzazione e successivamente quali elementi sono pertinenti per una domanda di riconoscimento.

L'articolo 3 riguarda le prescrizioni relative al formato e ad aspetti formali della domanda.

L'articolo 4 riguarda le prescrizioni relative alle informazioni fornite sul numero di dipendenti.

L'articolo 5 chiarisce le modalità di adempimento dell'obbligo di fornire informazioni in merito a politiche e procedure.

Per quanto concerne gli allegati delle norme tecniche di regolamentazione, le informazioni di cui all'allegato II dovrebbero essere fornite sia nel caso di una domanda di autorizzazione sia nel caso di una domanda di riconoscimento. Successivamente, se il richiedente dell'autorizzazione desidera avallare rating del credito o fornire parametri di riferimento, le informazioni di cui agli allegati IV e V dovrebbero essere fornite in aggiunta a quelle di cui all'allegato II. Per una domanda di riconoscimento, le informazioni specifiche di cui all'allegato III dovrebbero essere fornite in aggiunta alle informazioni di cui all'allegato II.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 26.5.2026

che integra il regolamento (UE) 2024/3005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che precisano le informazioni da includere nella domanda di autorizzazione in qualità di fornitore di rating ESG e nella domanda di riconoscimento di un fornitore di rating ESG

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2024/3005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, sulla trasparenza e sull'integrità delle attività di rating ambientale, sociale e di governance (ESG), che modifica il regolamento (UE) 2019/2088 e (UE) 2023/2859¹, in particolare l'articolo 6, paragrafo 3, terzo comma, e l'articolo 12, paragrafo 9, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente agli obiettivi generali di cui al regolamento (UE) 2024/3005, in particolare quelli relativi al miglioramento della trasparenza e dell'affidabilità delle attività dei fornitori di rating ESG, è opportuno che il presente regolamento garantisca che le informazioni da presentare all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA – *European Securities and Markets Authority*) ai fini dei processi di autorizzazione e riconoscimento dei fornitori di rating ESG siano sufficienti per consentire all'ESMA di prendere decisioni informate pertinenti.
- (2) Le norme tecniche di regolamentazione da adottare sulla base dei poteri di cui all'articolo 6, paragrafo 3, terzo comma, e all'articolo 12, paragrafo 9, terzo comma, del regolamento (UE) 2024/3005 dovrebbero essere raggruppate in un unico regolamento delegato della Commissione per garantire che tutte le disposizioni che regolano l'autorizzazione, la registrazione e il riconoscimento di fornitori di rating ESG siano consolidate in un unico regolamento.
- (3) Le informazioni presentate all'ESMA possono contenere informazioni sull'identità del referente, dell'alta dirigenza e del rappresentante legale di un fornitore di rating ESG richiedente, nonché analisti, dipendenti e altre persone direttamente coinvolti nelle attività di rating ESG. Tali informazioni comprendono dati personali. Conformemente al principio della minimizzazione dei dati sancito dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio², dovrebbero essere richiesti soltanto i dati personali necessari per consentire all'ESMA di valutare

¹ GU L, 2024/3005, 12.12.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/3005/oj>.

² Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj>).

la conformità della domanda di autorizzazione a operare in qualità di fornitore di rating ESG o di riconoscimento di un fornitore di rating ESG rispetto alle prescrizioni del regolamento (UE) 2024/3005.

- (4) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il diritto alla protezione dei dati di carattere personale. Il trattamento di dati personali ai fini del presente regolamento dovrebbe essere effettuato conformemente al diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati personali. A questo proposito, qualsiasi trattamento di dati personali da parte dell'ESMA in applicazione del presente regolamento dovrebbe essere effettuato in conformità del regolamento (UE) 2018/1725.
- (5) I dati personali, in particolare la prova dell'assenza di precedenti penali per ciascun membro dell'alta dirigenza di un fornitore di rating ESG in relazione al riciclaggio di denaro, al finanziamento del terrorismo, alla fornitura di servizi finanziari o di dati, ad atti di frode o di appropriazione indebita, dovrebbero essere conservati dal fornitore di rating ESG e dall'ESMA per un periodo non superiore a cinque anni dalla cessazione delle funzioni dell'alta dirigenza interessata.
- (6) Per garantire che l'ESMA possa valutare se rispettano il quadro pertinente, comprese le misure e le garanzie che sono tenuti ad attuare in relazione alla separazione delle attività commerciali, i fornitori di rating ESG che intendono presentare richiesta di autorizzazione a fornire indici di riferimento conformemente all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/3005 nel momento in cui presentano domanda di autorizzazione a esercitare l'attività nell'Unione conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, del medesimo regolamento dovrebbero fornire all'ESMA informazioni supplementari al riguardo.
- (7) I membri dell'alta dirigenza dei fornitori di rating ESG esercitano un'influenza significativa sulle attività di tali fornitori di rating. Di conseguenza è necessario imporre ai fornitori di rating ESG di includere nella loro domanda di autorizzazione una prova dell'onorabilità di tali membri e un certificato ufficiale o una prova equivalente presentato o presentata da ciascun membro dell'alta dirigenza che confermi l'assenza di condanne per determinati reati. Il certificato ufficiale dovrebbe essere sufficientemente recente da fornire un livello di garanzia aggiornato e dovrebbe riguardare un periodo di tempo sufficientemente lungo.
- (8) L'allegato I, lettera g), del regolamento (UE) 2024/3005 impone che le domande di autorizzazione contengano il numero di analisti di rating, dipendenti e altre persone che lavorano per il richiedente che sono coinvolti direttamente in attività di rating ESG, nonché il livello di esperienza e formazione conseguito. Al fine di specificare ulteriormente tale obbligo e tenendo conto dei vari tipi di valutazione, le informazioni dovrebbero riguardare anche gli analisti e il personale coinvolti nello sviluppo e nella revisione della metodologia di rating ESG e che attuano e gestiscono i sistemi, le risorse e le procedure necessari affinché i fornitori di rating ESG rispettino i propri obblighi a norma del regolamento (UE) 2024/3005. Per semplificare la procedura di domanda, le informazioni fornite dovrebbero essere a livello di squadra o gruppo di persone che svolgono le attività in questione.
- (9) L'articolo 16 del regolamento (UE) 2024/3005 vieta ai fornitori di rating ESG di svolgere determinate attività o impone loro di separarle dalle loro attività di rating ESG. Al fine di verificare se il richiedente abbia adottato le misure necessarie per garantire che le altre attività o gli altri servizi che fornisce non interferiscano indebitamente con le sue attività di rating ESG né ne compromettano l'integrità, i

richiedenti dovrebbero fornire un livello adeguato di informazioni sulle misure messe in atto a norma dell'articolo 16, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2024/3005.

- (10) Per salvaguardare la sicurezza e migliorare la gestione e l'utilizzabilità dei dati alla luce dell'aumento della digitalizzazione, tutte le informazioni presentate all'ESMA in una domanda dovrebbero essere leggibili meccanicamente, strutturate in modo da essere facilmente identificate, riconosciute ed estratte da un'applicazione software e fornite su un supporto durevole.
- (11) Al fine di agevolare l'ESMA nell'identificare i documenti che un richiedente ha presentato nell'ambito della domanda di autorizzazione e registrazione, dovrebbe essere fornito un numero di riferimento unico per ciascun documento.
- (12) A fini di garanzia e rendicontabilità, la domanda di autorizzazione o registrazione presentata all'ESMA dovrebbe includere una lettera firmata da un membro dell'alta dirigenza del richiedente, attestante che, per quanto a conoscenza di tale membro, le informazioni fornite sono esatte e complete.
- (13) Dato che il presente regolamento integra il regolamento (UE) 2024/3005, che si applica a decorrere dal 2 luglio 2026, è opportuno allineare le date di applicazione dei due regolamenti.
- (14) Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il 5 maggio 2026.
- (15) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'ESMA ha presentato alla Commissione.
- (16) L'ESMA ha condotto consultazioni pubbliche sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio³,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Domanda di autorizzazione a esercitare l'attività di fornitore di rating ESG

1. Il richiedente di un'autorizzazione quale fornitore di rating ambientali, sociali e di governance (ESG – *environmental, social and governance*) presenta all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA – *European Securities and Markets Authority*), oltre alle informazioni di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2024/3005, le informazioni di cui all'allegato II del presente regolamento.

2. Il fornitore di rating ESG che presenta una domanda di autorizzazione di avallo unitamente a una domanda a norma del paragrafo 1 include nella propria domanda di autorizzazione quale fornitore di rating ESG, oltre alle informazioni di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2024/3005 e alle informazioni di cui all'allegato II del presente regolamento, le informazioni di cui all'allegato IV del presente regolamento.

³ Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1095/oj>).

3. Il fornitore di rating ESG che presenta una richiesta di fornire indici di riferimento include nella propria domanda di autorizzazione quale fornitore di rating ESG, oltre alle informazioni di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2024/3005 e alle informazioni di cui all'allegato II del presente regolamento, le informazioni di cui all'allegato V del presente regolamento.

Articolo 2

Domanda per il riconoscimento di un fornitore di rating ESG stabilito al di fuori dell'Unione

Il richiedente del riconoscimento quale fornitore di rating ESG stabilito al di fuori dell'Unione presenta all'ESMA, oltre alle informazioni di cui all'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/3005, le informazioni di cui agli allegati II e III del presente regolamento.

Articolo 3

Formato della domanda

1. Il richiedente attribuisce un numero di riferimento unico a ciascun documento che presenta. Egli precisa chiaramente a quale prescrizione specifica del presente regolamento si riferiscono le informazioni presentate e in quale documento sono fornite tali informazioni.

2. I richiedenti forniscono all'ESMA le informazioni di cui agli allegati II, III, IV e V del presente regolamento in un formato leggibile meccanicamente che:

(a) consenta che le informazioni rimangano accessibili per un periodo di tempo adeguato alle finalità della domanda;

(b) consenta la riproduzione inalterata delle informazioni memorizzate.

3. Il richiedente correda la domanda di una lettera firmata da un membro dell'alta dirigenza del richiedente, attestante che le informazioni fornite sono esatte e complete, per quanto a conoscenza di tale membro, alla data della presentazione.

Articolo 4

Numero di dipendenti

I richiedenti dell'autorizzazione di cui all'articolo 1 o del riconoscimento di cui all'articolo 2 stimano il numero di dipendenti in equivalenti a tempo pieno, calcolato come il totale delle ore lavorate annualmente da tutti i dipendenti diviso per il numero massimo di ore di un dipendente soggette a compensazione in un anno lavorativo secondo quanto specificato dal diritto nazionale applicabile.

Articolo 5

Politiche e procedure

I richiedenti dell'autorizzazione di cui all'articolo 1 o del riconoscimento di cui all'articolo 2 forniscono copia delle politiche e delle procedure adottate per conformarsi all'allegato II, parti J, K e M, agli allegati IV e V del presente regolamento.

Articolo 6

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 2 luglio 2026.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26.5.2026

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN